

ALLEGATO "B" AL REP.N. 8375/4487-----

-----ASSORAM-----

-----DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE-----

-----Associazione Operatori Commerciali e Logistici-----

-----Sede Legale e Amministrativa, Roma-----

-----STATUTO-----

-----Indice Generale-----

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO (Artt. 1 - 3)-----

TITOLO II ASSOCIATI (Artt. 4 - 8)

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE (Artt.9-27)

Organi dell'Associazione (Art. 9)

Assemblea (Artt. 10 - 15)

Consiglio Nazionale (Artt. 16 - 19)

Comitato Direttivo (Artt. 20 - 21)

Presidente (Art. 22)

Vice Presidente (Art. 23)

Direttore Generale (Artt. 24 - 25)

Collegio dei Proviviri (Art. 26)

Collegio dei Revisori dei conti (Art.27)

TITOLO IV PATRIMONIO (Art. 28)

TITOLO V BILANCIO (Artt. 29 - 31)

TITOLO VI DURATA-MODIFICHE-SCIoglimento (Artt.32-35)

-----S T A T U T O-----

-----dell'Associazione-----

ASSORAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE - ASSOCIAZIONE

-----OPERATORI COMMERCIALI E LOGISTICI"-----

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO-----

-----Art. 1-----

È costituita una Associazione denominata:-----


"ASSORAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE - ASSOCIAZIONE
OPERATORI COMMERCIALI E LOGISTICI" (già: Asso-Ram Associazione
Rappresentanti, Agenti, Depositari, Concessionari di Medicina-
li).-----

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Roma. Il
trasferimento dell'indirizzo della sede legale in Roma non
comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera
del Comitato Direttivo.-----

La delibera di trasferimento dell'indirizzo acquisterà effica-
cia solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Re-
gistro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura.-----

-----Art. 2-----

L'Associazione non ha scopo di lucro, è volontaria, indipen-
dente, apolitica, e si propone di promuovere i seguenti fini:-
a) la tutela della categoria nei campi di interesse professio-
nale, sindacale, economico, etico, sociale, tecnico, organiz-
zativo, normativo, contrattuale ed assicurativo; tale elen-



cazione è esemplificativa e non tassativa;-----
b) l'Associazione potrà inoltre svolgere:-----
• attività di assistenza della categoria negli adempimenti imposti dalla legge e dai regolamenti, nelle vertenze contrattuali, amministrative, previdenziali e fiscali;-----
• la rappresentanza della categoria nei rapporti con le Autorità competenti, con le Associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, con le aziende, società e compagnie che svolgono attività di interesse per la categoria degli Associati;-----
• la collaborazione con le Autorità competenti per lo studio, la formazione e le modalità di attuazione delle norme di interesse del settore al fine di contribuire al costante miglioramento dello stesso;-----
• ogni attività tendente alla elevazione culturale e professionale degli iscritti e degli appartenenti alla categoria o loro collaboratori, mediante iniziative culturali specifiche ed organizzazione di convegni, tavole rotonde, dibattiti su particolari argomenti o temi e con l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
• l'orientamento degli Associati al generale rispetto dell'etica professionale e delle leggi;-----
• qualunque ulteriore attività od iniziativa che possa essere utile alla categoria, agli Associati o all'Associazione per il perseguimento dei propri scopi;-----
L'Associazione potrà richiedere finanziamenti e contributi di qualsiasi genere per il raggiungimento dei propri scopi.-----
Tutte le attività dell'Associazione sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo a quella in materia di privacy, di mercato e di tutela della concorrenza.-----

-----Art. 3-----

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni di categoria, Federazioni o Confederazioni nazionali e/o internazionali con finalità analoghe. Potrà inoltre, previa approvazione del Consiglio Nazionale, anche accettare l'adesione di altre Associazioni di categoria di settore, pur conservando la propria individualità ed autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.-----

-----TITOLO II - ASSOCIATI-----

-----Art. 4-----

Possono far parte dell'Associazione gli operatori della distribuzione primaria, logistici e commerciali, e in generale tutti gli operatori della distribuzione dei seguenti prodotti ad uso umano e veterinario: specialità medicinali; prodotti chimici e farmaceutici; parafarmaceutici; dispositivi medici; galenici e affini; omeopatici; alcoli; fitosanitari; biocidi/presidi medico chirurgici; prodotti alimentari, dietetici e per la prima infanzia; prodotti ed articoli sanitari; apparecchiature e prodotti diversi per uso ospedaliero e di la-

boratorio; prodotti di profumeria ed erboristeria; cosmesi; materie prime per l'industria; tale elencazione è esemplificativa e non tassativa.

-----**Art. 5**-----

È facoltà inoltre dell'Associazione accettare l'adesione, in qualità di Associati aggregati, di altre realtà imprenditoriali che abbiano requisiti di affinità, complementarità e/o raccordo economico con le attività svolte dagli Associati effettivi nonché di altre Associazioni di categoria di cui all'art. 3.

Gli Associati aggregati non possono ricoprire cariche negli organi associativi.

-----**Art. 6**-----

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda di ammissione al Comitato Direttivo nelle modalità previste dal Regolamento.

Dovrà dichiarare di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico, di accettarli in ogni parte e di impegnarsi al pieno rispetto degli stessi e di ogni altra disposizione stabilita dagli organi deliberativi dell'Associazione.

-----**Art. 7**-----

L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto a maggioranza ed è inappellabile. Essa ha validità per l'anno solare in corso alla data di ammissione e si riterrà automaticamente prorogata, qualora l'Associato non esprima volontà di recedere con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza di ogni anno con comunicazione da inviarsi al Comitato Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata. L'ammissione comporta l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione "una tantum" e del Contributo associativo annuale nella misura che, su proposta del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, è deliberata annualmente dalla Assemblea degli iscritti.

In caso di recesso l'associato è tuttavia tenuto al pagamento del contributo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.


Per le iscrizioni che pervengono nel corso dell'anno, il contributo associativo sarà proporzionato ai mesi residui.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

-----**Art. 8**-----

La qualità di Associato deve risultare da apposito elenco tenuto a cura del Direttore Generale. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- a) per cessazione dell'attività;
- b) per recesso, da comunicare nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 7;



c) per esclusione:-----
c.1 su delibera dell'Assemblea degli Associati, nell'ipotesi di morosità nel pagamento delle quote associative annuali e delle altre somme a qualunque titolo dovute, fermo restando l'obbligo al pagamento delle stesse;-----
c.2 su delibera del Collegio dei Probiviri, per grave violazione delle norme etiche e statutarie, a seguito di segnalazione da parte degli Organi dell'Associazione e/o delle Aziende Associate.-----

Il Collegio dei Probiviri ne informa l'assemblea alla prima riunione successiva.-----

d) per decadenza. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea degli Associati a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna definitiva dell'Associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.-----

Nel caso a) la perdita della qualità di Associato avrà effetto dalla data indicata nella delibera del Comitato Direttivo; nel caso b) avrà effetto dal 1° gennaio successivo a quello in cui si è verificato l'evento, con le precisazioni di cui al precedente articolo 7; nel caso c.1) avrà effetto dalla data indicata nella delibera dell'Assemblea degli Associati ; nel caso c.2) avrà effetto dalla data indicata nella delibera del Collegio dei Probiviri; nel caso d) avrà effetto dalla data indicata nella delibera dell'Assemblea degli Associati.-----

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata.-----

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di Associato.-----

In nessun caso avrà luogo la restituzione del contributo associativo, nemmeno pro quota, e, se non ancora versato, permane l'obbligo del versamento integrale per l'anno in corso.--

-----TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----Art. 9-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione, che di diritto è Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo;-----
- Il Vice Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

-----ASSEMBLEA-----

-----Art. 10-----

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, presenti o rappresentati per delega, in regola con il versamento della quota associativa e rappresenta l'universalità degli Associati.-----

-----Art. 11-----

L'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. -----

L'Assemblea dovrà, inoltre, essere convocata, in seduta ordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Nazionale, con delibera da prendersi almeno con la maggioranza assoluta di voti dei membri dello stesso organo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% (un decimo) degli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio Nazionale o da persona da questi designata.-----

-----Art. 12-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, e l'elenco delle materie da trattare. Esso è spedito ad ogni Associato a mezzo raccomandata A/R, fax o altro mezzo informatico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione.-----

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione purchè in Italia. -----

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:-----

- che il Presidente ed il Direttore Generale (o, in alternativa, il soggetto verbalizzante ai sensi del successivo articolo 24), si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa era convocata;-----


- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----

-----Art. 13-----



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, dei due terzi (2/3) degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero, anche per delega, degli Associati.-----

Le delibere di Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.-----

Relativamente all'Assemblea straordinaria:-----

- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza, anche per delega, di almeno due terzi (2/3) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, la nomina/sostituzione dei liquidatori con determinazione dei poteri e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, anche per delega, ed il voto favorevole, di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.-----

Ogni Associato avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può portare più di tre deleghe. La votazione dovrà avvenire con modalità palese. Non sono ammessi voti per corrispondenza. -----

La nomina dei componenti del Consiglio Nazionale potrà essere adottata anche mediante consultazione scritta, con le modalità di cui al successivo articolo 16.-----

L'individuazione degli Associati legittimati a partecipare alle decisioni mediante consultazione scritta è effettuata con riferimento a quanto previsto al precedente articolo 10.-----

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente dell'Associazione consiste in una proposta di deliberazione relativa al rinnovo del Consiglio Nazionale che dovrà essere inviata presso la sede dell'Associazione ed a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla deliberazione da assumere. -----

Il Direttore Generale comunicherà tempestivamente al Comitato Direttivo la data di avvenuto ricevimento, da parte degli aventi diritto, della proposta loro inviata.-----

Gli Associati hanno 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta per far pervenire presso la sede dell'associazione la risposta che apposta sul documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta).-----

Trascorso detto termine spetta al Direttore Generale raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati agli associati e agli organi dell'associazione.-----

Per quanto non espressamente statuito, in ordine alla responsabilità delle persone che agiscono in nome dell'Associazione,

si fa rinvio al codice civile.-----

-----Art. 14-----

Spetta all'Assemblea ordinaria degli Associati:-----

- deliberare sugli indirizzi di politica generale dell'Associazione con approvazione anche di mozioni e di raccomandazioni formulate da iscritti o gruppi di iscritti;-----
- discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;-----
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, presentato dal Comitato Direttivo su parere del Consiglio Nazionale, corredato dalla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori, e la relazione programmatica del Presidente;-----
- deliberare sull'entità della quota di iscrizione "una tantum" e sui contributi associativi annuali;-----
- deliberare sull'esclusione o sulla decadenza dell'Associato nei casi stabiliti dall'art. 8 del presente Statuto;-----
- eleggere i membri del Consiglio Nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 16; -----
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti e determinare l'ammontare del compenso da corrispondere al Presidente dello stesso;-----
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- deliberare su ogni altro argomento demandato alla sua decisione dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo o da richiesta motivata inoltrata per iscritto da almeno un decimo degli Associati.-----

-----Art. 15-----

Spetta all'Assemblea straordinaria:-----

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare/sostituire i liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo la destinazione del patrimonio netto nelle modalità di cui all'art. 34.-----

-----CONSIGLIO NAZIONALE-----


-----Art. 16-----

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di quindici ad un massimo di diciannove, eletti tra gli Associati di cui all'art. 4 del presente Statuto. Essi rimangono in carica per tre anni dall'elezione e potranno essere rieletti.-----

Per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale si seguirà la seguente procedura: -----

preliminarmente verranno determinate dal Consiglio Nazionale in carica le cosiddette aree geografiche, comprendenti ciascuna un territorio composto da una o più regioni aggregate.-----

Per ciascuna area geografica, il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri da eleggere, in proporzione al numero totale degli Associati che fanno capo alla singola area. Stabi-



lito così il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per singole aree geografiche, verranno sottoposti alla votazione degli Associati i nominativi dei candidati eleggibili. Risultaranno eletti i candidati che, per ciascuna area geografica, abbiano riportato il maggior numero di voti.-----

In caso di dimissioni dalla carica di un Consigliere o nel caso in cui un membro del Consiglio, per qualsiasi motivo, perda la qualità di Associato, gli subentrerà nell'incarico il primo non eletto della stessa area geografica o, in mancanza, il non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a prescindere dall'area geografica di appartenenza (che rimarrà in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Nazionale).-----

In caso due o più candidati della stessa area abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, superiore ad altri, si ricorre ad uno scrutinio supplementare. Se dalla nuova votazione risultasse riconfermato il precedente voto di parità, si procederà a sorteggio, su disposizioni del Presidente del seggio elettorale, salvo rinuncia di uno o più candidati a favore del rimanente candidato.-----

Le procedure da adottare per lo svolgimento delle votazioni sono riportate nel Regolamento.-----

-----Art. 17-----

Il Consiglio Nazionale si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.-----

Le riunioni saranno valide: in prima convocazione, se presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che potrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.-----

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Associazione.---

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Nazionale si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.-----

-----Art. 18-----

Spetta al Consiglio Nazionale:-----

- deliberare su questioni rimessegli dal Comitato Direttivo con facoltà di demandarne la decisione all'Assemblea;----
- esprimere il proprio parere sulla proposta del Comitato

Direttivo in merito all'importo delle quote di iscrizione "una tantum" e dei contributi associativi;-----

- esprimere il proprio parere sul bilancio, consuntivo e preventivo, e sulla relazione programmatica del Presidente;---
- esprimere il proprio parere su ogni questione che per Statuto deve essere approvata dall'Assemblea;-----
- svolgere funzione consultiva per il Comitato Direttivo;
- svolgere funzione deliberante per ogni decisione attribuitagli specificatamente dallo Statuto o che gli venga demandata dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea;-----
- eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Comitato Direttivo.-----

-----Art. 19-----

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta l'anno, in via ordinaria prima dell'Assemblea, e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.-----

-----COMITATO DIRETTIVO-----

-----Art. 20-----

L'Associazione è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato Direttivo è presieduto dal Vice Presidente.-----

In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione della qualità di Associato di uno dei cinque componenti del Comitato Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto secondo l'ordine di votazione effettuato dal Consiglio Nazionale. ----


Esauriti i votati, il Consiglio Nazionale procede all'elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina, sempre che tale periodo coincida con la appartenenza dei singoli membri al Consiglio Nazionale.-----

Alla scadenza del Comitato Direttivo così nominato, decadono anche i componenti cooptati nel corso del triennio indipendentemente dalla data di nomina.-----

-----Art. 21-----

Spetta al Comitato Direttivo:-----

- esercitare i poteri di ordinaria amministrazione, che non siano demandati al Presidente, e quelli di straordinaria amministrazione;-----
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, previo parere del Consiglio Nazionale, per l'approvazione all'Assemblea;-----
- esprimere il proprio parere sugli indirizzi di politica generale dell'Associazione;-----
- adottare le delibere non riservate, per Statuto, all'Assemblea, o Consiglio Nazionale;-----



- redigere e mantenere aggiornato il Regolamento interno;
 - redigere e mantenere aggiornato il Codice Etico;
 - ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente dell'Associazione che non rientrano nella sua personale competenza;-----
 - adottare ogni decisione concernente l'attività della Associazione e lo studio delle problematiche professionali, l'elaborazione dei programmi di attuazione dell'Associazione per la migliore affermazione della stessa e per l'elevazione sociale e professionale della categoria che rappresenta;-----
 - assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;-----
 - convocare le Assemblee, sia in seduta ordinaria che straordinaria;-----
 - spetta al Comitato Direttivo la nomina del Direttore Generale dell'Associazione, che potrà essere scelto anche tra non Associati; la determinazione dell'organico e l'adozione di deliberazioni relative a: a) ammissione di nuovi Associati; b) accettazione di dimissioni di Associati, o di componenti del Comitato Direttivo stesso o del Consiglio Nazionale o del Presidente o del Vice Presidente, provvedendo a far nominare i relativi sostituti in via definitiva o *pro tempore*, secondo quanto regolamentato dal presente Statuto per le singole cariche associative.-----
- Spetta al Comitato Direttivo la determinazione dei compiti e degli emolumenti da attribuire al Direttore Generale.-----
- È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Comitato s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Direttore Generale i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.--

-----PRESIDENTE-----

-----Art. 22-----

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni, sempre che per tutto il periodo faccia parte del Consiglio Nazionale, e può essere rieletto; ha la legale rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti interni ed esterni dell'Associazione sia che estrinsechino poteri propri sia che estrinsechino poteri riservati per Statuto ad altri organi statutari.-----

Egli dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea per il perseguimento degli scopi statutari avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei consulenti e degli stessi componenti del Comitato Direttivo e/o del Con-

siglio Nazionale che si dichiarino disponibili. Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione, in essi compresi: l'apertura e chiusura di conti o depositi presso le banche e la richiesta e l'utilizzo di fidi bancari; la stipula di convenzioni, di polizze assicurative e di quanto altro specificatamente demandatogli dagli altri organi dell'Associazione. Il Presidente decade dalla carica dopo la nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Nazionale rinnovato a naturale scadenza. -----

In caso di dimissioni del Presidente la carica verrà assunta dal Vice Presidente, che entro 60 giorni provvederà a far svolgere l'elezione del nuovo Presidente.-----

-----**VICE PRESIDENTE**-----

-----**Art. 23**-----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso; la firma apposta dal Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente. In caso di dimissioni del Vice Presidente, il Presidente provvederà entro 60 giorni a far svolgere le elezioni del nuovo Vice Presidente.-----

-----**DIRETTORE GENERALE**-----

-----**Art. 24**-----


Il Direttore Generale ricopre la carica per il tempo previsto dal contratto in essere con l'Associazione.-----

A lui sono attribuiti i seguenti compiti:-----

- la stesura dei verbali degli organi dell'Associazione, che sottoscrive unitamente al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente della riunione nominerà un segretario verbalizzante in apertura dei lavori, anche fra i non Associati. I verbali sono depositati nella sede dell'Associazione;-----
- il coadiuvare il Presidente del quale attua le disposizioni;-----
- l'esecuzione delle delibere degli altri Organi dell'Associazione, salvo che sia diversamente stabilito dal presente Statuto;-----
- la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, con funzioni consultive e senza diritto di voto;-----
- la responsabilità del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, il tutto di concerto con il Comitato Direttivo e nei limiti del bilancio preventivo approvato; -----
- la direzione di tutte le attività di Assoram e delle sue articolazioni interne e la supervisione della gestione amministrativa e finanziaria, coadiuvando il Comitato Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.-----

-----**Art. 25**-----

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, con la sola eccezione di quelle del Direttore Generale e del Presidente



del Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 27 del presente Statuto. Potranno solo essere rimborsate al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, nonché a persone delegate dal Presidente, le spese vive incontrate per riunioni o sostenute in occasioni di viaggi per rappresentare l'Associazione in missioni o convegni. In ogni caso, detti viaggi, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente.

-----COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

-----Art. 26-----

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea degli Associati. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e degli Associati.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno degli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente mediante comunicazione scritta con prova di avvenuta ricezione da inviare ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Collegio delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti.

Il Collegio dei probiviri svolge i seguenti compiti:

- sorveglia sulla rispondenza del comportamento degli Associati alle norme dello Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti dell'Associazione, e più in generale delle norme di legge;

- esamina le segnalazioni di atti e comportamenti degli Associati che possano configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende un procedimento di accertamento, comminando, laddove ne sussistano i presupposti, i provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8;

- dirime le controversie tra singoli Associati e tra gli Associati e gli organi dell'Associazione.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

Il Codice Etico potrà disciplinare i requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento del Collegio.

-----COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

-----Art. 27-----

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove istituito, è composto da: un Presidente, due revisori effettivi e due supplenti; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Almeno due componenti del Collegio (il Presidente e un supplente) devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.-----

All'atto della nomina l'Assemblea degli Associati delibera sul compenso da corrispondere al Presidente, mentre gli altri membri prestano la loro opera gratuitamente.-----

Al Collegio dei Revisori dei conti spetta il compito di:-----

- controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;
- redigere, collegialmente, la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.-----

La carica di membro di Collegio è inconciliabile con quella di componente sia del Consiglio Nazionale sia del Comitato Direttivo. I membri del Collegio partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.-----

-----TITOLO IV - PATRIMONIO-----

-----Art. 28-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote di iscrizione "una tantum", dai contributi associativi annuali, dai beni mobili ed immobili e dai valori acquistati dall'Associazione a titolo legittimo.-----

-----TITOLO V - BILANCIO-----

-----Art. 29-----

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.-----
Alla fine di ciascun esercizio il Comitato Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, previo parere del Consiglio Nazionale, per l'approvazione all'Assemblea, da convocarsi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

-----Art. 30-----

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio consuntivo e preventivo verranno depositati presso la sede dell'Associazione restando a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.-----

-----Art. 31-----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.-----


-----TITOLO VI - DURATA - MODIFICHE - SCIoglimento-----

-----Art. 32-----

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099.-----

-----Art. 33-----

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte per iscritto dal Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale o



dalla maggioranza degli Associati. Sulle proposte delibera l'Assemblea riunita in seduta straordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente Statuto, con l'assistenza di un notaio designato dal Presidente. -----

-----Art. 34-----

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente Statuto, con l'intervento di un notaio designato dal Presidente. Tale Assemblea nomina/sostituisce i liquidatori, determinandone i poteri. -----

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto come da deliberazione dell'Assemblea ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.-----


-----RINVIO-----

-----Art. 35-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legge ed ai principi generali per diritto.-----

F.to: Natalia Felsani-----

" " : Marina Varlese, notaio-----



Copia autentica in conformità dell'originale firmata a norma di legge.
Si rilascia per gli usi consentiti-fiscali.
Roma, lì 16 dicembre 2020

